



Categorie di danno e informazioni inesatte

Prof. Avv. Matteo De Poli


www.studiodepoli.it

www.centrostudidepoli.it



Indice dell'intervento

1. Nozione di informazione e concetti prossimi.
2. L'interesse tutelato dall'informazione, l'ipotesi di una sua inesattezza, i soggetti che possono essere danneggiati da informazioni inesatte.
3. Il danno da informazioni inesatte nel campo bancario: l'erronea segnalazione alla Centrale dei Rischi.



Parte Prima

Nozione di informazione e concetti
prossimi




Sul danno cagionato da i. inesatte: le possibili tipologie

Si possono distinguere, quantomeno, tre sottospecie:

- diffusione o rivelazione di notizie riservate;
- omissione di informazioni doverose;
- comunicazione di informazioni inesatte, le quali recano danno: *i)* a colui cui sono destinate; *ii)* a colui cui si riferiscono;

Mi occuperò in particolar modo dell'ipotesi (c)



Il concetto di informazione, e la differenza con concetti prossimi

- Informazione (i.): è un mezzo di trasmissione della conoscenza da un soggetto all'altro
- I. # **consiglio** # giudizio # **parere**
- I. **servizio** (quella resa, ad esempio, dall'Agenzia di investigazione) # i. **prodotto** (i dati contenuti in un Cd rom, o in un giornale);
- i. **inesatta** # i. **mancata**;
- i. inesatta e **falsa** (fatta con l'intenzione di danneggiare) # i. inesatta **ma non falsa**.
- i. a titolo **gratuito** # i. a titolo **oneroso**
- i. **dovuta** # informazione a **titolo di cortesia**

Informazione, Giudizio, Parere quali fonti di danno

- **I.** (in senso stretto)= ha per oggetto *notizie* o *fatti storici*: “*il conto corrente del traente dell’assegno presenta un saldo positivo*”. La sua caratteristica sta nella **verificabilità obiettiva** della corrispondenza con la realtà di quanto dichiarato, e la sottoposizione della notizia ad un giudizio di **vero/falso**.
- **Giudizio** = espressione di un’opinione personale, di una valutazione: “*il cliente è solvibile*”.
- **Parere** = un giudizio motivato: “a mio avviso il correntista è solvibile perché il magazzino è sottovalutato”. Questo può essere diretto a risolvere: **i)** un problema tecnico di speciale difficoltà; **ii)** un normale problema. Nel primo caso si risponde dei danni solo nei casi di dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.);
- **Previsione** è l’affermazione dell’esistenza di un fatto futuro: “*il correntista fallirà entro l’anno*”




Il Consiglio quale fonte di un danno

- **Consiglio** = il suggerimento, in forza di canoni di utilità o convenienza, di un'attività: *“compra quel titolo anziché quell'altro”*; *“fatti sostituire la cambiale con una tratta dalla madre, che è solvibile”*.



Lesione di un interesse e informazione inesatta

- Occorre analizzare puntualmente la misura della **capacità rappresentativa di un fatto storico** di una determinata attività comunicativa (i. in senso stretto; giudizio; consiglio);
- Maggiore è la capacità rappresentativa della specifica attività, maggiore è l'affidamento sulla rilevanza della stessa.



Parte Seconda

L'interesse tutelato dall'informazione e
l'ipotesi di una sua inesattezza

Il concetto di inesattezza dell'informazione

- L'informazione dovuta può essere:
 - non essere stata resa (informazione mancata: chiedo varie cose, tra cui qual è l'ammontare del saldo di c.c., e non rispondo sul punto) = cd. “reticenza”;
 - Essere stata resa, ma non corrispondentemente al vero (dico che il saldo è attivo, mentre è negativo) = cd. “menzogna”;
 - Essere stata resa, ma parzialmente (dico che il saldo è attivo, ma non dico che esso è stato fatto oggetto di pignoramento), trascurando un dato influente per la decisione = cd. “mezza verità”.



L'interesse tutelato dall'informazione

L'i. è un mezzo di trasmissione della conoscenza da un soggetto all'altro, sicché possiamo distinguere

A) l'interesse di A è quello alla conoscenza di qualcosa che egli non conosce e che è conosciuto da B (***interesse positivo alla conoscenza***). Questo interesse è lesa:

- dalla comunicazione di dati erronei (produce la caduta in errore: **falsa rappresentazione**)
- dalla mancata comunicazione di dati (è discusso che produca la caduta in errore);

B) l'interesse di A all'esatta rappresentazione della propria persona, fatta da B a C o alla collettività, e riguardante C. L'interesse è quello all'onore, alla reputazione, al decoro ma anche all'identità personale. [Il caso delle erronee segnalazioni alla Centrale dei Rischi].



Soggetti che possono essere danneggiati da un'informazione inesatta

- a) il soggetto titolare di un'aspettativa creditoria all'esatta i. verso colui che l'ha fornita, aspettativa per la quale il ricevere informazioni esatte è: *i)* il contenuto ***principale*** dell'aspettativa; *ii)* il contenuto ***accessorio*** della stessa. Questo obbligo (accessorio) può avere fonte nella legge (1710, 2°; 1759; 1756, 1°;) o nel dovere di buona fede. In questi casi due il fatto storico genera una responsabilità ***contrattuale***;
- b) un soggetto che ha ricevuto informazioni inesatte da persona con cui erano in corso trattative per la costituzione di rapporto contrattuale non ancora costituito. E' un caso di responsabilità ***precontrattuale***;




Continua

- c) il soggetto che ha ricevuto – **sua sua richiesta/senza sua richiesta** – i. inesatte **da persona con cui non era legato da rapporto contrattuale**;
 - d) un soggetto terzo rispetto a quello che ha fornito l'informazione, e quello che l'ha ricevuta.
-
- In questi casi occorre individuare *l'ingiustizia* del danno, ovvero l'interesse giuridicamente tutelato leso.

Esiste un diritto all'informazione esatta?

- La meritevolezza di tutela dell'interesse che rende il danno *ingiusto* può discendere da
 - A) un diritto all'esatta informazione. L'esistenza di tale diritto è fortemente contestata, salvi, ovviamente, i casi in cui tale diritto abbia fonte contrattuale;
 - B) un diritto (assoluto) all'integrità patrimoniale. Ne è generalmente esclusa la sussistenza perché diversamente tutti i casi di danno patrimoniale sarebbero ingiusti.




Parte Terza

Il danno da informazioni inesatte nel
campo bancario: l'erronea segnalazione
alla Centrale dei Rischi




Centrale dei rischi di Banca d'Italia

- **Compiti della Centrale Rischi: “censisce informazioni di carattere individuale concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela”** (capitolo II, sezione I, § 1 circolare BdI 139/91 c.d. Istruzioni per gli intermediari creditizi).
- Banche e intermediari finanziari hanno l’obbligo di segnalare alla Centrale Rischi le esposizioni dei propri clienti “in sofferenza”.
- **“Sofferenze”**: esposizioni per cassa (delle banche) nei confronti di “soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda” (capitolo II, sezione II, § 1.5 delle Istruzioni).
- Prima di segnalare un debito come “sofferenza”, la banca (o l'intermediario finanziario) deve valutare la complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può procedere automaticamente sulla base di un mero ritardo nel pagamento del debito.



Quali danni produce una segnalazione inesatta alla Centrale dei rischi?

- Danno **patrimoniale** da lesione della reputazione commerciale = danno da perdita di chance (es. impossibilità di accesso al credito);
- Danno **non patrimoniale** = lesione del diritto all'immagine (oltre che per le persone fisiche anche per le persone giuridiche - Cass. 12929/2007).



Danno da inesatta segnalazione alla Centrale dei rischi: orientamenti giurisprudenziali

- 1° orientamento: **danno *in re ipsa***. (Cass. 24 maggio 2010 n. 12626)
 - L'erronea segnalazione presso la Centrale rischi è **idonea di per sé** a cagionare danni all'**immagine** ed alla **reputazione economica** del soggetto indebitamente segnalato.
 - La liquidazione può avvenire con **criteri equitativi**, ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c., qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa durata del pregiudizio economico subito.



continua

- 2° orientamento: **danno conseguenza** (Cass. 4 giugno 2007 n. 12929)
 - L'erronea segnalazione di un credito “a sofferenza” alla Centrale dei Rischi produce danni patrimoniali e non patrimoniali
 - E' risarcibile il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'immagine (lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.-art. 2 Cost.)
 - E' risarcibile il danno cagionato sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche
 - Viene respinta l'individuazione del danno nel cd. danno-evento rappresentato dal fatto in sé della stessa lesione, e si accoglie l'idea che il danno si debba identificare sempre in un **danno conseguenza**, cioè in accadimento ricollegatesi alla lesione della situazione protetta sulla base di un nesso di causalità.



I due aspetti del danno all'immagine, nella sentenza della Cassazione 12929/2007

- Danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine:
 - sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente,
 - sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca.
- Il danno è liquidabile in via equitativa, tenuto conto delle circostanze concrete del caso.



Aspetti critici della sentenza della Cassazione 12929/2007

- La Cassazione ritiene che tale danno-conseguenza debba **presumersi di norma esistente**, sulla base di una massima di esperienza per cui la lesione dell'immagine della persona giuridica o dell'ente si riverbera sul loro agire, perché percepita dalle persone fisiche che agiscono come loro organi.
- In tal modo sembra **svuotarsi l'affermazione** (pur ribadita) del **danno inteso come conseguenza**, in contrasto con le tesi del danno *in re ipsa*.
- Anche la sentenza 12929/2007 non affronta il problema del nesso di causalità tra evento e conseguenze dannose.




Quantificazione del danno patrimoniale: gli indicatori

- La perdita di *chances* può essere dimostrata attraverso questi indicatori:
 - Il rapporto tra la misura del ricorso ai fidi precedente alla segnalazione e la riduzione dei fidi successivi e le richieste di rientro subite,
 - L'analisi del fatturato nel periodo antecedente e in quello successivo alla segnalazione,
 - La durata della segnalazione,
 - Le iniziative già programmate e documentate che prevedevano il ricorso all'affidamento bancario e la mancata concessione dello stesso, specie se nel periodo precedente, invece, vi era stata l'erogazione di fidi.



E di quello non patrimoniale

- La lesione della reputazione personale può essere liquidata in via equitativa, secondo le peculiarità del caso concreto, in base:
 - alla gravità della condotta del danneggiante;
 - alla serietà del disagio subito dal danneggiato;
 - al tempo trascorso dal fatto illecito ascritto alla banca;
 - al presumibile ambito di diffusione della notizia.



Grazie ed arrivederci!

Prof. avv. Matteo De Poli

www.studiodepoli.it

direzione@studiodepoli.it